NORME PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO MILITARE PROFESSIONALE

Art. 4

Facoltà di trasformazione del servizio di leva in ferma annuale volontaria

In via transitoria, il servizio di leva previsto dalla legislazione vigente puo' essere trasformato in ferma annuale, a domanda dell'interessato, entro quaranta giorni dalla data di incorporazione. La disposizione di cui al comma 1 si applica relativamente ad una quota delle unita' di personale da reclutare in ferma annuale, definita con decreto del Ministro della difesa, e comunque nell'ambito dei limiti di spesa indicati, per ciascun anno, dalla tabella A allegata alla presente legge.

Versione in vigore dal 18 novembre 2000, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'istituzione del servizio militare professionale
Estremi	Legge 14 novembre 2000, n. 331
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-istituzione-del-servizio-militare-professionale/art-4-facolta-di-trasformazione-del-servizio-di-leva-in-ferma-annuale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it